DELIBERAZIONE N. 90

CONSIGLIO N. 10 DI DATA 28.11.2022

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

OGGETTO: **REALIZZAZIONE DELLA NUOVA RECEPTION COMUNE TRA AREA SCIENCE PARK - ELETTRA SINCROTRONE TRIESTE S.C.P.A. NELL'EDIFICIO T 1° LOTTO DEL CAMPUS DI BASOVIZZA. APPENDICE DI AGGIORNAMENTO ALL'ACCORDO; APPROVAZIONE E AUTORIZZAZIONE ALLA SOTTOSCRIZIONE.**

		PRESENTI ALLA VOTAZIONE	ASSENTI ALLA VOTAZIONE
	Aventi diritto di voto:		
1.	Caterina Petrillo	X	
2.	Sabrina Strolego	X	
3.	Alberto Aloisio	X	
	Senza diritto di voto:		
	REVISORI DEI CONTI		
1.	Nazzareno Cerini	X	
2.	Antonio Musella		X
3.	Rodolfo Fiocchi	X	
	CORTE DEI CONTI		
1.	Tiziano Tessaro	X	
	IL DIRETTORE GENERALE		
1.	Anna Sirica	X	

SEGRETARIO: Diego Arocchi

In ordine all'oggetto sopra indicato il Consiglio di Amministrazione ha discusso e deliberato quanto di seguito riportato:

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

VISTO l'Accordo per la realizzazione e gestione comune della reception del Campus di Basovizza, approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell'Ente di data 26 ottobre 2017, n. 74 e del Consiglio di Amministrazione della società partecipata Elettra Sincrotrone Trieste S.C.p.A. di data 23 ottobre 2017, sottoscritto dalle parti in data 16 novembre 2017, con cui si regolamentava la collaborazione tra Area ed Elettra volta alla realizzazione nell'ambito dell'edificio T del Campus di Basovizza, di una *reception* a servizio di tutti i residenti nel Campus e alla successiva gestione dei servizi e della attività necessarie per il suo funzionamento;

DATO ATTO CHE:

- in attuazione del suddetto accordo, Area procedeva alla progettazione e all'affidamento dell'appalto dei lavori di realizzazione della nuova reception comune mediante ristrutturazione del piano terra dell'edificio T 1° lotto del Campus di Basovizza;
- il contratto d'appalto del sopracitato intervento veniva stipulato in data 13 dicembre 2019 e che in data 17 dicembre 2019 veniva disposta la consegna dei lavori all'appaltatore;
- a causa di gravi inadempienze e ritardi da parte dell'appaltatore, con disposizione del Direttore Generale dell'Ente del 21 dicembre 2020, n. 296, si disponeva la risoluzione contrattuale ai sensi dell'art. 108, comma 3, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;
 - la successiva procedura di cui all'art.110, commi 1 e 2, del D. Lgs. 50/2016 per l'individuazione di un nuovo esecutore dei lavori mediante interpello progressivo dei soggetti che avevano partecipato all'originaria procedura di gara così come risultanti dalla relativa graduatoria, si concludeva senza effetto;
 - contestualmente all'esito della procedura di cui al punto precedente, Elettra, con comunicazione inoltrata a mezzo PEC di data 27 aprile 2021 prot. 2021/1107, manifestava l'esigenza di realizzare la *reception* comune con un nuovo e diverso intervento, comprendente i lavori precedentemente progettati e appaltati senza esito, integrati con ulteriori opere di completamento di sua esclusiva utilità e fruizione;
 - il Consiglio di Amministrazione dell'Ente, con deliberazione di data 24 giugno 2021, n. 52, in recepimento della suddetta richiesta di Elettra:
 - approvava la stima preliminare degli importi e delle nuove percentuali di compartecipazione alle spese dei due Enti per i lavori di ristrutturazione della nuova *reception* condivisa, nella misura preliminarmente determinata pari del 43,91% a carico di Area Science Park e del 56,08% a carico di Elettra Sincrotrone Trieste S.C.p.A;
 - demandava al Direttore Generale la sottoscrizione di un'appendice di aggiornamento dell'accordo per la realizzazione della reception comune, da redigere in esito alla approvazione e validazione congiunta tra le parti del progetto esecutivo del nuovo

intervento e alla conseguente possibilità di esatta determinazione dei costi effettivi di realizzazione e della percentuale di ripartizione delle spese tra gli Enti;

- aggiornava il Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2021-2023 dell'Ente sulla base del quadro economico relativo al progetto unificato, comprensivo delle opere aggiuntive del progetto di completamento di Elettra, così come risultante dalla sopra citata stima preliminare degli importi;

- con deliberazione di data 29 giugno 2021, il Consiglio di Amministrazione di Elettra autorizzava l'Amministratore delegato alla sottoscrizione dell'accordo;
- con disposizione del direttore dell'Istituto Opere e Impianti di data 2 settembre 2021, n. 70, è stato affidato l'incarico professionale per la predisposizione del progetto esecutivo e delle altre prestazioni professionali necessarie per l'esecuzione dei lavori di realizzazione della *reception* unica presso l'edificio T1 lotto di Basovizza e delle opere di completamento richieste da Elettra e di sua esclusiva utilità e fruizione;
- con disposizione del Direttore dell'Istituto Opere e Impianti dell'Ente di data 19 novembre 2021, n. 87, in esito alla validazione svolta congiuntamente da Area e da Elettra, e preso atto dell'entrata in vigore del nuovo prezziario FVG, è stato approvato il progetto esecutivo del nuovo intervento di realizzazione delle *reception* unica del Campus di Basovizza, comprendente anche le opere di completamento richieste da Elettra e di sua esclusiva utilità e fruizione, che prevedeva un importo dei lavori pari a euro 419.610,00 (di cui 9.302,73 per oneri della sicurezza e un importo complessivo a quadro economico pari a euro 520.000,00) con rideterminazione delle percentuali a carico delle Parti, rispettivamente pari a 56,53% per Elettra e 43,47% per Area;
- i lavori di cui al presente accordo sono stati inseriti nel Programma Triennale dei Lavori Pubblici dell'Ente per il triennio 2022-2024, approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell'Ente del 30 novembre 2021, n. 75;
- il Consiglio di Amministrazione dell'Ente, con deliberazione di data 30 novembre 2021, n. 77, in esito alla approvazione del sopra richiamato progetto esecutivo e alla conseguente rideterminazione delle percentuali a carico delle Parti:

 - adottava il testo dell'appendice di aggiornamento all'accordo per la realizzazione e gestione comune della *reception* del Campus di Basovizza, riportante le effettive percentuali di ripartizione dei costi realizzazione a carico delle Parti, rispettivamente pari a 56,53% per Elettra e 43,47% per Area;

 - autorizzava il Direttore Generale dell'Ente, ai sensi dell'art. 25 dello Statuto, alla sottoscrizione della suddetta appendice di aggiornamento;

- con deliberazione di data 16 dicembre 2021 il Consiglio di Amministrazione di Elettra autorizzava l'Amministratore delegato alla sottoscrizione dell'"Appendice di aggiornamento all'accordo per la realizzazione e gestione comune della reception del Campus di Basovizza" così come già approvata da Area Science Park;

- che la suddetta appendice di aggiornamento è stata sottoscritta in data 21 dicembre 2021

RILEVATO che nel corso del 2022 sono stati riscontrati imprevedibili e anomali aumenti dei costi delle lavorazioni edili e impiantistici, rilevabili anche nella edizione del prezziario regionale dei lavori pubblici della regione Friuli Venezia Giulia, approvata in luglio 2022;

CONSIDERATO che i progettisti incaricati, sulla base degli aumenti delle voci di prezzo rilevate, hanno aggiornato l'importo complessivo dei lavori, rideterminando un importo pari a euro 499.100,00 e un importo complessivo a quadro economico pari a euro 625.000,00, aggiornando contestualmente la percentuale di ripartizione delle spese di realizzazione;

RILEVATA, pertanto, la necessità di aggiornare l'accordo precedentemente sottoscritto con i nuovi valori del quadro economico e della percentuale di ripartizione;

PRESA VISIONE del testo dell'appendice di aggiornamento all'accordo per la realizzazione e gestione comune della *reception* del Campus di Basovizza, allegato alla presente deliberazione per farne parte integrale e sostanziale;

RITENUTO di approvare l'appendice di aggiornamento dell'accordo in parola e di autorizzare il Direttore Generale alla sottoscrizione, ai sensi dell'art. 25 dello Statuto, con facoltà di apportare marginali modifiche o integrazioni al testo, che dovessero rendersi necessarie in fase di sottoscrizione;

SU PROPOSTA della Presidente;

CON VOTO unanime;

DELIBERA

- di approvare, per le motivazioni riportate in premessa, il testo dell'appendice di aggiornamento all'accordo per la realizzazione e gestione comune della *reception* del Campus di Basovizza, allegato alla presente deliberazione per farne parte integrale e sostanziale;
- di autorizzare il Direttore Generale alla sottoscrizione dell'appendice di aggiornamento all'accordo citata, ai sensi dell'art. 25 dello Statuto, con facoltà di apportare marginali modifiche o integrazioni al testo, che dovessero rendersi necessarie in fase di sottoscrizione.

IL SEGRETARIO

Diego Arocchi

DIEGO AROCCHI Firmato digitalmente da DIEGO AROCCHI

LA PRESIDENTE

Caterina Petrillo

Firmato digitalmente da PETRILLO CATERINA C=IT

APPENDICE DI AGGIORNAMENTO ALL'ACCORDO PER LA REALIZZAZIONE E GESTIONE COMUNE DELLA RECEPTION DEL CAMPUS DI BASOVIZZA

TRA

l'Area di Ricerca Scientifica e Tecnologica di Trieste – Area Science Park, con sede a Trieste, Padriciano n. 99, C.A.P. 34149, codice fiscale e P. IVA 00531590321, (d'ora in poi e per brevità "**Area**"), PEC protocollo@pec.areasciencepark.it, rappresentato dal Direttore Generale, dott.ssa Anna Sirica, autorizzata alla sottoscrizione del presente atto in forza della deliberazione del Consiglio di Amministrazione di data XX/XX/2022, n. XX,

E

Elettra - Sincrotrone Trieste S.C.p.A., con sede a Trieste, Strada Statale 14 - km 163,5, località Basovizza, C.A.P. 34149, codice fiscale e P. IVA 00697920320 (d'ora in poi e per brevità "**Elettra**"), PEC sincrotrone.trieste.elettra@legalmail.it, rappresentato dal Presidente e Amministratore delegato, prof. Alfonso Franciosi, nato a Roma il 14 luglio 1955, autorizzato alla sottoscrizione dal Consiglio di Amministrazione del xx/xx/2022,

Congiuntamente le "**Parti**" o gli "**Enti**" -

PREMESSO CHE

- con l'*Accordo per la realizzazione e gestione comune della reception del Campus i Basovizza*,(nel seguito l'"Accordo") approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione di Area Science Park di data 26 ottobre 2017, n. 74 e del Consiglio di Amministrazione di Elettra di data 23 ottobre 2017, sottoscritto dalle parti in epigrafe in data 16 novembre 2017, si finalizzavano gli accordi di collaborazione tra Area ed Elettra volti alla realizzazione nell'ambito dell'edificio T del Campus di Basovizza (S.S. 14, Km 163,5, Trieste), di una reception a servizio di tutti i residenti nel Campus e alla successiva gestione dei servizi e della attività necessarie per il suo funzionamento;
- in attuazione del suddetto Accordo, Area procedeva alla progettazione e all'affidamento dell'appalto dei lavori di realizzazione della nuova reception comune mediante ristrutturazione del piano terra dell'edificio T 1° lotto del Campus di Basovizza;
- il contratto d'appalto del sopracitato intervento veniva stipulato in data 13 dicembre 2019 e che in data 17 dicembre 2019 veniva disposta la consegna dei lavori all'appaltatore;
- a causa di gravi inadempienze e ritardi da parte dell'appaltatore, con disposizione del Direttore Generale di Area del 21.12.2020, n. 296, si disponeva la risoluzione contrattuale ai sensi dell'art. 108 c.3 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;
- la successiva procedura di cui all'art.110 commi 1 e 2 del D. Lgs. 50/2016 per l'individuazione di un nuovo esecutore dei lavori mediante interpello progressivo dei soggetti che avevano partecipato all'originaria procedura di gara così come risultanti dalla relativa graduatoria, si concludeva senza effetto;
- contestualmente all'esito della procedura di cui al punto precedente, Elettra manifestava con comunicazione inoltrata a mezzo PEC d.d. 27.04.2021 prot. 2021/1107 l'esigenza di realizzare la reception comune con un nuovo e diverso intervento, comprendente i lavori precedentemente progettati ed appaltati senza esito, integrati con ulteriori opere di completamento di sua esclusiva utilità e fruizione;

- il Consiglio di Amministrazione di Area Science Park, con deliberazione di data 24 giugno 2021,n. 52, in recepimento della suddetta richiesta di Elettra, aggiornava il Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2021-2023 dell'Ente allo scopo di approvare il quadro economico relativo al progetto unificato, comprensivo delle opere aggiuntive del progetto di completamento di Elettra, nella misura preliminarmente stimata del 43,91% a carico di Area Science Park e del 56,08% a carico di Elettra, e demandava al Direttore Generale la sottoscrizione di una appendice di aggiornamento dell'accordo per la realizzazione della reception comune, da redigere in esito alla approvazione e validazione congiunta tra le Parti del progetto esecutivo del nuovo intervento e alla conseguente possibilità di esatta determinazione dei costi effettivi di realizzazione e della percentuale di ripartizione delle spese tra gli Enti, approvando la stima preliminare degli importi e delle nuove percentuali di compartecipazione;
- con delibera d.d. 29/06/2021 il Consiglio di Amministrazione di Elettra autorizzava l'Amministratore delegato alla sottoscrizione dell' "*Emendamento all'accordo con Area per la realizzazione e gestione comune della reception del campus di Basovizza*" per la realizzazione della reception comune a seguito della determinazione delle effettive percentuali , nella misura preliminarmente stimata del 43,91% a carico di Area Science Park e del 56,08% a carico di Elettra, e degli importi risultanti dalla approvazione e validazione congiunta tra le Parti del progetto esecutivo unitario di cui al precedente alinea;
- con disposizione del direttore dell'Istituto Opere e Impianti di data 2 settembre 2021, n. 70, è stato affidato l'incarico professionale per la predisposizione del progetto esecutivo e delle altre prestazioni professionali necessarie per l'esecuzione dei lavori di realizzazione della reception unica presso l'edificio T 1 lotto di Basovizza e delle opere di completamento richieste da Elettra e di sua esclusiva utilità e fruizione;
- con disposizione del Direttore dell'Istituto Opere e Impianti di data 19 novembre 2021, n. 87, in esito alla validazione svolta congiuntamente da Area e da Elettra, e preso atto dell'entrata in vigore del nuovo prezziario FVG, è stato approvato il progetto esecutivo del nuovo intervento di realizzazione delle reception unica del Campus di Basovizza, comprendente anche le opere di completamento richieste da Elettra e di sua esclusiva utilità e fruizione, che prevede un importo dei lavori pari a euro 419.610,00 (di cui euro 9.302,73 per oneri della sicurezza e un importo complessivo a quadro economico pari a euro 520.000,00) con rideterminazione delle percentuali a carico delle Parti, rispettivamente pari a 56,53% per Elettra e 43,47% per Area;
- con delibera d.d. 16/12/2021 il Consiglio di Amministrazione di Elettra autorizzava l'Amministratore delegato alla sottoscrizione dell'"*Appendice di aggiornamento all'accordo per la realizzazione e gestione comune della reception del Campus di Basovizza*" a seguito della determinazione delle effettive percentuali, nella misura del 56,53% a carico di Elettra e del 43,47% a carico di Area di cui al precedente alinea;
- in data 21/12/2021 le Parti sottoscrivevano l'"Appendice di aggiornamento all'accordo per la realizzazione e gestione comune della reception del Campus di Basovizza";
- i lavori di cui al presente accordo sono stati inseriti nel Programma Triennale dei Lavori Pubblici di Area per il triennio 2022-2024, approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione di Area del 30 novembre 2021, n. 75;
- nella prima metà dell'anno 2022 sono stati riscontrati imprevedibili e anomali aumenti dei costi delle lavorazioni edili ed impiantistici che hanno determinato il conseguente aggiornamento del prezziario regionale dei lavori pubblici della regione FVG approvato nel luglio 2022 e che rendono necessaria la rimodulazione dei costi indicati nell'Appendice d.d. 21/12/2021 e l'aggiornamento delle percentuali a carico delle Parti;
- l'aumento dei costi e la nuova ripartizione delle spese, sopra evidenziati, a carico degli Enti richiedono la sottoscrizione del presente accordo che costituisce una nuova appendice di aggiornamento dell'Accordo;

- Area intende confermare l'impegno a realizzare i lavori di adeguamento edile, strutturale e impiantistico necessari a garantire la fruizione comune dei locali siti al piano terra dell'edificio T 1° lotto, nonché gli interventi di realizzazione delle opere di completamento richiesta da Elettra e di sua esclusiva utilità e fruizione, così come risultanti dal progetto esecutivo e dai documenti di validazione;
- con il presente accordo le Parti intendono disciplinare i rispettivi impegni e la misura della compartecipazione di Elettra alle spese che Area sosterrà per la progettazione e l'effettuazione dei suddetti lavori;
- che, a seguito del completamento dei lavori, Area concederà ad Elettra in locazione i locali identificati nella planimetria allegata sotto il numero 1, parte ad uso esclusivo e parte ad uso condiviso, nei quali le Parti gestiranno i servizi necessari al regolare funzionamento della reception, suddividendo le relative spese in maniera paritaria;
- che i contratti con fornitori esterni necessari all'esercizio delle attività da svolgersi nella reception saranno stipulati dalle Parti secondo la ripartizione di responsabilità individuata dal presente accordo, salva la possibilità di concordare future variazioni in occasione della scadenza dei rispettivi contratti in corso;
- che Area partecipa al capitale sociale di Elettra nella misura del 53,7% del capitale sociale ed è comune interesse delle Parti attivare forme di collaborazione che permettano di conseguire risparmi di spesa e aumento dell'efficienza delle rispettive strutture;
- che la collaborazione avviata in base al presente accordo consentirà una razionalizzazione e un futuro contenimento delle spese di gestione attualmente sostenute dalle Parti per garantire l'esercizio delle rispettive *reception*;
- che il presente accordo rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 5, comma 6, del D.lgs. n. 50/2016, in quanto: stabilisce una cooperazione tra amministrazione aggiudicatrici ed enti aggiudicatori finalizzato a garantire l'esecuzione di un servizio di natura pubblicistica; è retto esclusivamente da considerazioni inerenti l'interesse pubblico in quanto sviluppa azioni tese, oltre che al contenimento dei costi, a migliorare la fruibilità, la sicurezza e l'immagine del Campus di Basovizza e, in prospettiva, l'immagine degli enti coinvolti; gli enti aderenti non svolgono sul mercato aperto le attività interessate dalla cooperazione;

TUTTO CIÒ PREMESSO

Area ed Elettra, di seguito denominati anche "le Parti", convengono e stipulano quanto segue:

ART. 1 – PREMESSE

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Appendice di aggiornamento all'accordo per la realizzazione e gestione comune della reception del Campus di Basovizza (di seguito denominato l'"accordo").

ART. 2 – OGGETTO

1. Il presente accordo ha a oggetto la regolamentazione dei rapporti tra le Parti in relazione alla realizzazione degli interventi edili, strutturali e impiantistici per la realizzazione di una reception comune nell'edificio T 1° lotto, di proprietà di Area, sito nel Campus di Basovizza, S.S. 14, Km 163,5, 34149 Trieste, da effettuarsi ad opera di Area al fine di soddisfare sia le proprie esigenze di servizio in favore dei residenti nel Campus sia le esigenze di insediamento di Elettra, che compartecipera alle relative spese. Il presente accordo disciplina, inoltre, il regime di responsabilità e di ripartizione delle spese per la gestione della *reception* comune.

ART. 3 – ATTIVITÀ E IMPEGNI DELLE PARTI

1. Area si impegna a:

a) realizzare gli interventi edili, strutturali e impiantistici per la realizzazione di una *reception* comune nell'edificio T 1° lotto sito nel Campus di Basovizza, comprendenti anche la realizzazione di alcuni lavori di completamento, richiesti da Elettra e di sua esclusiva utilità e fruizione, consistenti in opere e sistemazioni esterne e di ristrutturazione di alcuni locali posti in prossimità degli spazi comuni, e inseriti nel Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2022- 2024, avvalendosi di professionisti già individuati e di appaltatori da selezionare mediante gara pubblica secondo la normativa vigente in materia di contratti pubblici;
b) nel corso delle fasi di progettazione ed esecuzione lavori, fatturare con le modalità di cui al successivo art. 4 l'importo soggetto a rimborso da parte di Elettra;
c) concedere in locazione a Elettra gli spazi individuati nella planimetria allegata sotto il numero 1, per indicativi totali 310 mq, di cui 105 mq, evidenziati nella planimetria con reticolo "a croce", destinati ad uso esclusivo di Elettra, che saranno soggetti ai canoni e criteri di addebito delle spese di funzionamento previsti per la locazione di tutti gli altri spazi già concessi in locazione a Elettra, e di cui 205 mq, evidenziati nella planimetria con reticolo "a righe", destinati a ospitare la reception comune a uso condiviso, applicando il canone al tempo vigente per gli spazi locati nell'ambito del Campus di Basovizza con il criterio di ripartizione di cui al successivo art. 5.
d) erogare i servizi necessari al regolare funzionamento della reception secondo la ripartizione di responsabilità individuata all'art. 5;
e) compartecipare alle spese di gestione della reception comune, nella misura indicata all'art. 5.

2. Elettra si impegna a:
 a) compartecipare alle spese di realizzazione della reception comune nella misura del 56,62 % dei costi effettivamente sostenuti da Area;
 b) acquisire in locazione gli spazi individuati nella planimetria allegata sotto il numero 1, suddivisi tra spazi a uso esclusivo e spazi destinati a ospitare la reception comune a uso condiviso, per il cui godimento sarà corrisposto il canone al tempo vigente per gli spazi locati nell'ambito del Campus di Basovizza con il criterio di ripartizione di cui al successivo art. 5;
 c) erogare i servizi necessari al regolare funzionamento della reception comune a uso condiviso secondo la ripartizione di responsabilità individuata all'art. 5;
 d) compartecipare alle spese di gestione della reception comune a uso condiviso nella misura indicata al successivo art. 5.
 e) mantenere le proprie attività all'interno dei confini dell'area concessa in diritto di superficie, che potranno essere limitate mediante sistemi di controllo di sicurezza gestibili dalla Reception (a titolo esemplificativo: sbarra automatizzata, portoncino con maniglione antipanico ecc.), e a garantire il libero accesso e la fruizione alle suddette aree al personale di Area o a suoi incaricati per specifiche esigenze di servizio, .manutenzione e sicurezza previo accordo con responsabili di Elettra.

ART. 4 – RIPARTIZIONE DELLE SPESE DI RISTRUTTURAZIONE

1. Con la sottoscrizione del presente accordo Elettra dà atto di essere a conoscenza della tipologia e dell'entità dei lavori da effettuare e che gli stessi - pienamente concordati anche sotto gli aspetti tecnici e funzionali - sono stati definiti a livello di progetto esecutivo, approvato in esito ad attività di validazione svolta congiuntamente, e sono adeguati al soddisfacimento delle proprie esigenze.
2. Elettra si impegna a compartecipare alle spese per i servizi tecnici e per i lavori di ristrutturazione, comprese le altre spese previste nel quadro economico (rilievi, collaudi specialistici, spese per pubblicità, ecc.), nella misura del 56,62 % di quanto effettivamente speso da Area. L'importo complessivo dei lavori è stimato in euro 499.100,00 (Euro quattrocentonovantanovemilacento/00), comprensivo di euro 10.150,35 (Euro diecimilacentocinquanta/35) per gli oneri relativi alla sicurezza, mentre l'importo a quadro economico dell'opera, comprensivo delle somme a disposizione dell'Amministrazione, ammonta a euro 625.000,00 (euro seicentoventicinquemila/00). Tali importi sono suscettibili di variazione in

funzione dei ribassi ottenuti in gara e delle spese complessive accertate a collaudo, per l'appalto di esecuzione dei lavori, oltre che delle economie sulle somme in amministrazione e in particolare sugli imprevisti e saranno soggetti a IVA secondo termini di legge;

3. Elettra si impegna a versare quanto dovuto secondo le seguenti modalità:
 a) in un'unica soluzione, a seguito della sottoscrizione del presente accordo, per le spese inerenti ai servizi di progettazione (sicurezza, strutturale, impianti, rilievi e indagini geologiche, ecc.), previa fatturazione da parte di Area e produzione di idonea documentazione a supporto della spesa, i seguenti importi:
 - euro 2.890,86, corrispondente al 56,53 % delle spese per la redazione del progetto esecutivo unitario precedentemente redatto ed approvato nel corso del 2021, a cui va aggiunta l'IVA nei termini di legge;
 - euro 1.367,04 pari al 56,62 % delle spese sostenute per l'aggiornamento progettuale eseguito nel 2022 a cui va aggiunta l'IVA nei termini di legge;
 b) in occasione dei singoli stati di avanzamento lavori (SAL) e a seguito dell'emissione del Certificato di Regolare Esecuzione (CRE) per le spese relative ai lavori (comprese direzione dei lavori e responsabile sicurezza in fase di esecuzione, collaudo ecc.), corrispondendo il 56,62 % dei certificati di pagamento emessi, previa fatturazione da parte di Area.
4. Elettra, ai sensi dell'art. 4 "Ripartizione delle spese di ristrutturazione" dell'Accordo precedentemente sottoscritto fra le Parti e citato in premessa, si impegna inoltre a saldare ad Area la propria quota pari al 50% delle spese di progettazione definitiva ed esecutiva dell'intervento precedentemente appaltato, pari a euro 10.038,73 (a cui va aggiunta l'IVA nei termini di legge), e del compenso al Direttore dei lavori per il supporto fornito alla Stazione appaltante nella gestione del contenzioso e nella risoluzione del contratto di appalto per inadempienza dell'affidatario pari a euro 1.760,51 (a cui va aggiunta l'IVA nei termini di legge).

ART. 5 – RIPARTIZIONE DELLE SPESE DI GESTIONE DELLA RECEPTION

1. Le Parti concordano di ripartire in misura paritaria i costi di gestione degli spazi comuni utilizzati per l'esercizio dell'attività di reception. Ciascuna Parte assume l'impegno a erogare i servizi necessari al funzionamento della reception secondo i criteri e le responsabilità indicati nella tabella di riepilogo sotto riportata.

Tipologia	**Responsabilità erogazione servizio**	**Indicatore/unità di misura**	**Sostenimento spese**
Locazione spazi *reception* condivisi	Area	205 mq	50% Elettra
Sorveglianza e portierato	Area; Elettra	Cfr. art. 5, comma 2, del presente accordo	
Calore	Elettra	Quota parte in rapporto all'intero edificio	50% Area
Raffrescamento	Area	Quota parte in rapporto all'intero edificio	50% Elettra
Energia elettrica	Elettra	Sulla base dei consumi contabilizzati	50% Area
Pulizie	Elettra	205 mq	50% Area
Manutenzione	Area	205 mq	50% Elettra
Altri servizi del Campus	Area	205 mq	50% Elettra

2. Per quanto riguarda, nello specifico, i servizi di portierato e di sorveglianza, le Parti concordano di continuare a usufruire dei contratti già stipulati fino alla naturale scadenza. Le Parti si impegnano a gestire in modo coordinato e condiviso i servizi di portierato e sorveglianza, assicurando la reciproca collaborazione e informazione, con particolare riferimento agli aspetti relativi alla sicurezza sul lavoro e agli ordini di servizio sulle attività da svolgere. Le Parti si riservano di riesaminare le modalità di gestione dei servizi di portierato e sorveglianza in occasione delle rispettive scadenze contrattuali, allo scopo di verificare la possibilità di unificare il servizio ovvero di stipulare separatamente i contratti di appalto necessari alle rispettive esigenze.
3. Area provvederà a fatturare con periodicità mensile le spese sostenute, sulla base della ripartizione definita in tabella.
4. Elettra provvederà ad addebitare con periodicità mensile le spese sostenute, sulla base della ripartizione definita nella tabella sopra riportata.
5. Restano fuori dal presente accordo le zone esterne e le zone interne come da planimetria allegata sub 2 (reticolo evidenziato in verde).

ART. 6 – RISERVATEZZA

1. Le Parti si impegnano a non portare a conoscenza di terzi dati tecnici, documenti, notizie e informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di carattere riservato, di cui venissero a conoscenza in forza del presente accordo.
2. Ciascuna Parte ha, inoltre, l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni relativi all'altra Parte, di cui venga in possesso o, comunque, a conoscenza per effetto delle attività di collaborazione. Le Parti hanno l'obbligo di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del presente accordo.
3. L'obbligo di cui al comma precedente sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente accordo.

ART. 7 – DURATA E DECORRENZA

1. Il presente accordo ha la durata di cinque anni a decorrere dalla data di sottoscrizione e potrà essere rinnovato, con scambio di comunicazioni scritte, almeno tre mesi prima della scadenza nel caso in cui permangano le esigenze alla base del presente accordo.

ART. 8 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. Ai sensi degli artt. 12, 13, da 15 a 22 e 34 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio "relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE regolamento generale sulla protezione dei dati-" (di seguito "GDPR"), riguardanti i diritti dell'interessato, più in particolare le "Informazioni, comunicazioni e modalità trasparenti per l'esercizio dei diritti dell'interessato" si specifica che nell'esecuzione del presente accordo potranno venir comunicati reciprocamente, o comunque messi a disposizione dei rispettivi referenti, i dati personali e di contatto di coloro che, in funzione delle mansioni e degli incarichi conferiti, gestiscono l'accordo e vanno a dare ad esso esecuzione.
2. Pertanto, entrambe le Parti tratteranno tali dati personali nei limiti in cui siano strettamente necessari per l'esecuzione di tutti gli aspetti dell'accordo e con le modalità e le garanzie di cui al GDPR.
3. I dati verranno conservati fino al completamento delle reciproche prestazioni oggetto dell'accordo stesso e successivamente in ragione dei termini previsti dalla normativa vigente.
4. Gli interessati possono esercitare tutti i diritti elencati agli articoli da 15 a 21 del GDPR.

5. I Titolari del Trattamento sono rispettivamente Elettra – Sincrotrone Trieste S.C.p.A. e Area di Ricerca Scientifica e Tecnologica di Trieste – Area Science Park nella persona del legale rappresentante pro tempore.
6. Il Responsabile della protezione dei dati (DPO) di Elettra è contattabile al seguente indirizzo email dpo@elettra.eu.
7. Il Responsabile della protezione dei dati (DPO) di Area Science Park è contattabile al seguente indirizzo email rpd@areasciencepark.it.
8. Le Parti effettueranno, ciascuna per quanto di propria competenza, i trattamenti di dati personali necessari nello svolgimento delle attività esecutive del presente accordo, garantendo il pieno rispetto di tutte le disposizioni di legge applicabili in materia di protezione dei dati personali e di adozione di ogni misura di protezione richiesta dalla normativa tempo per tempo vigente.
9. Ciascuna Parte, inoltre, si impegna ad adottare ogni più opportuna misura di sicurezza al fine di prevenire i rischi di distruzione, divulgazione o perdita, anche accidentale, dei dati di cui dovesse venire in possesso nell'esecuzione del presente accordo, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme all'oggetto del presente accordo e/o alla normativa tempo per tempo vigente, nonché a tenere l'altra Parte indenne e manlevata da qualsiasi richiesta di risarcimento danni che dovesse pervenire da terzi in conseguenza di alcuna violazione della normativa.
10. Qualora l'esecuzione del presente accordo comporti il trattamento da parte di una delle Parti di dati personali di interessati di cui è Titolare l'altra Parte ovvero di dati personali raccolti da entrambe le Parti, Area Science Park ed Elettra determineranno con separato atto le rispettive responsabilità in merito all'osservanza degli obblighi derivanti dalla normativa vigente, in qualità di titolari, responsabili ovvero contitolari del trattamento.

ART. 9 – FORO COMPETENTE

1. Per qualunque controversia relativa al presente Accordo, non altrimenti risolvibile, è competente in via esclusiva il Foro di Trieste.

ART. 10 – REGISTRAZIONE

1. Il presente accordo, redatto in forma di scrittura privata non autenticata, è assoggettato a registrazione in caso d'uso e in misura fissa, ai sensi dell'art. 5, comma 2 e art. 1, Tariffa parte seconda, del D.P.R. 26.4.1986, n. 131 e ss.mm.ii., in quanto le disposizioni in esso contemplate sono relative a operazioni soggette all'imposta sul valore aggiunto.
2. Le spese di bollo saranno equamente ripartite tra le Parti.

Il presente accordo è firmato digitalmente, in unico originale, ex art. 24, commi 1 e 2 del C.A.D. - Codice dell'Amministrazione Digitale - Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

Per Elettra – Sincrotrone Trieste S.C.p.A.	Per Area Science Park
Il Presidente e Amministratore delegato	Il Direttore Generale
Prof. Alfonso Franciosi	Dott.ssa Anna Sirica